



Tribunale Ordinario di Vicenza

Ufficio Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. XXX/2024

Oggi 12 novembre 2024, ore 12.30 innanzi al Giudice dott. XXXX XXXX, nella causa promossa da:

XXXX XXXXX c.f. XXXXXX

con l'Avv. ROSA DENIS

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO c.f. 80185250588

contumace

nessuno è comparso, trattandosi di udienza tenuta in modalità cartolare.

Il giudice, lette le note sostitutive dell'udienza depositate dalla ricorrente, si ritira per la decisione della causa e alle ore 15.40 dà lettura integrale della sentenza con il che essa si intende pubblicata:





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO
E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Orlandi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. **XXX/2024 RG Lav.** promossa da:

XXXXXXXXX (C.F.: XXXXXXXXXXXX),

rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Denis Rosa e Maria Maniscalco ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Vicenza, Contrada dei Torretti n. 12.

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F.: 80185250588),

contumace

conclusioni : *come precisate all'udienza odierna*

Oggetto : *altre ipotesi*

motivazione

La controversia (di carattere seriale) ha ad oggetto il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, del *bonus*-carta docente di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 con riferimento agli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, nei quali la stessa ha prestato servizio a tempo determinato alle dipendenze del convenuto Ministero.

La domanda di parte ricorrente è, come già in innumerevoli occasioni motivato da questo Ufficio, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, fondata.

Devono innanzitutto essere qui richiamate le precedenti pronunce emesse dalla Sezione Lavoro di questo Tribunale – si richiamano ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. cpc i seguenti precedenti (a firma dei magistrati della Sezione) di cui alle controversie nn. 556/22, 603/22, 614/22, 643/22, 971/22 e 1125/22 R.G. Lav., già noti al Ministero, in quanto parte nei relativi giudizi – dovendo i principi in esse affermati essere integrati e rivisitati alla luce della recente pronuncia resa dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363-*bis* cpc; pronuncia che ha in particolare affermato i seguenti principi di diritto:

1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.



2) *Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.*

3) *Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.*

4) *L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovvero, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.*

Per quanto attiene, invece, alle supplenze temporanee, utili indicazioni possono essere desunte sia dalla pronuncia della S.C. appena menzionata, sia dal recente decreto n. 7254/2024 della Corte medesima.

Ed infatti la Corte, oltre a ritenere che il *bonus* per cui è causa possa essere riconosciuto ai docenti titolari di incarichi ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 L. 124/1999, poiché “*Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo*” (Cass. n. 29961/2023), ha anche affermato che “*il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che [...] giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999*” (Cass. n. 29961/2023).

Ed allora, anche le supplenze temporanee aventi rilevante durata nell'arco dell'intero anno scolastico possono in astratto ambire ad integrare il requisito della “didattica annuale”, questo essendo l'elemento



fondamentale al fine della determinazione del lavoratore comparabile (*“sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”*, Cass. n. 29961/2023).

Sul punto, il recente decreto della S.C. suggerisce talune linee guida orientative, prospettando che una simile dimensione della didattica possa essere rintracciata rispetto ad impegni contrattuali prevedibili come aventi portata “annuale” sulla base di una valutazione *ex ante*.

La Corte afferma che ciò può ben accadere in caso di ricorso abusivo alla contrattazione a tempo determinato. Abuso che può configurarsi quando sia *“allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al Ministero, e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”* (Cass. decreto n. 7254/2024).

Occorre allora concludere che risulta difficile discorrere di una programmazione annuale della didattica allorché ci si trovi in presenza di fattispecie concrete che impediscono di predeterminare *ex ante* la durata dell’impegno lavorativo e del vincolo o dei vincoli contrattuali, come accade nei casi di plurimi contratti successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso oppure di plurime supplenze brevi ed estemporanee succedutesi con soluzione di continuità. Al contrario, di didattica annuale si potrà parlare qualora la concreta successione di simili incarichi evidenzii una significativa continuità della docenza e la sua proiezione, da prevedersi sempre *ex ante*, nell’arco dell’intero anno scolastico.

In questi casi, in effetti, il rapporto lavorativo avrebbe potuto essere instaurato sin dall’origine con un unico contratto e l’impiego di una pluralità di essi configura un illegittimo abuso della contrattazione a termine che giustifica il ricorso allo strumento antidiscriminatorio.

Proprio in ragione di tali considerazioni la domanda di parte ricorrente relativa all’a.s. 2021/22 deve essere accolta.

Per quanto attiene alle restanti annualità domandate, il Ministero si dovrà attenere ai principi sopra enunciati all’atto del riconoscimento del *bonus* richiesto dalla parte ricorrente, attualmente docente assunta con contratto a tempo determinato sino al 30.06.2025 presso IC 3 BASSANO DEL GRAPPA (VIAA88100G), come risulta dalla seguente tabella riepilogativa.

AASS	dal	al	Tipo di supplenza
2019/20	15/01/2020	30/06/2020	Supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche
2020/21	18/09/2020	30/06/2021	Supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche
	20/09/2021	30/06/2022	Plurime supplenze temporanee



2021/22			presso il medesimo Istituto scolastico
2022/23	06/12/2022	30/06/2023	Supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche
2023/24	02/09/2023	30/06/2024	Supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche

Alla luce di quanto sopra, il convenuto Ministero dovrà essere condannato a costituire in favore della parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la *Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado* di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma di € 2.500,00 con maggiorazione, come prevede la Suprema Corte di Cassazione in conseguenza dell'affermata natura pecuniaria del credito, di interessi o rivalutazione monetaria; somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.

La soccombenza impone la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite, che si liquidano alla luce del valore effettivo di causa, secondo quanto indicato in dispositivo.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

1. condanna il Ministero resistente a costituire in favore della parte ricorrente **XXX XXX XXX**, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la *Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado* di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma di € 2.500,00, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa, con maggiorazione di interessi come per legge o rivalutazione monetaria su base Istat con la decorrenza di cui alla parte motiva della presente sentenza fino al saldo;
2. condanna il Ministero alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 600,00, oltre ad € 49,00 per spese, con maggiorazione di spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione della somma in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Il Giudice
dott. XXXX XXXX

